

Sentenza N. 5567 del 19 APR. 2019 DEPOSITATA IN UDIENZA IL 19 APR. 2019
20 20

Visto alla Procura Generale presso la Corte d'appello di Milano con SICP _____

IL

Estratto Esecutivo a: Procura Repubblica
Corpi Reato
Mod. 1
Prefettura
il

Estratto a:
Mod. 21 P.M. con Re.Ge.
Questura
Carcere
Ufficio recupero crediti
il

Data d'arresto
Data eventuale scarcerazione

18472/2018 RG Tribunale
18483/2018 RGNR modello 21 – Pubblico Ministero
17424/2018 RG GIP

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione Penale VI

In composizione monocratica

nella persona del giudice dott. Stefano Caramellino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA predibattimentale

nei confronti di:

1. **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]**, **[REDACTED]** in
stato di libertà
assente
difeso di fiducia
dall'avv. Giovanni BRAMBILLA PISONI, con Studio in MILANO, VIA VISCONTI DI
MODRONE, 6 giusta nomina in data 27.04.2018
con domicilio eletto presso la propria difesa sopra indicata, giusta verbale d'identificazione
27.04.2018
non ammesso al patrocinio erariale

IMPUTATO

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.

del reato previsto e punito dall'articolo 20 co. 1 D. Lgs 139/2006, perché, nella sua qualità di [REDACTED] proprietaria dell'immobile sito a Milano in via [REDACTED], quivi esercitava l'attività 77.2.B dell'allegato I del DPR 151/11 (edificio ad uso civile, con altezza antincendio superiore a m. 32 fino a m. 54), senza aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prevista dal Regolamento del DPR n. 151/2011.
Accertato in Milano il 29/11/2017

Modificazioni o riqualificazioni dell'imputazione nel corso del processo: nessuna.

All'udienza del giorno 19.4.2019 le parti CONCLUDONO come segue:

Il Pubblico Ministero chiede: procedersi, come da memoria.

La Difesa dell'imputato chiede: assoluzione nel merito ovvero non luogo a procedere per mancanza di elementi d'identificazione nel fatto.

Svolgimento del processo

L'azione penale è stata esercitata il 02.07.2018 con richiesta di decreto penale di condanna, accolta con decreto in data 13-16.07.2018 notificato all'imputato il 20.09.2018 con posta elettronica certificata n. 1622940 del sistema delle notificazioni telematiche. L'opposizione è stata depositata il 03.10.2018 presso questo Tribunale, sicché il giudice per le indagini preliminari ha fissato ex articolo 557 cpp l'udienza del giorno 11.01.2019 di fronte a questo giudice.

Il termine prescrizione è allo stato individuabile nelle seguenti date sulla base dell'imputazione formulata all'atto d'esercizio dell'azione penale:

Imputaz.	Consumato	Qualificazione	Termine	sospens	160c.p.	99,102ss	161co2
Unica	29.11.17	20co1 dlgs 139/2006	4anni	no	3.10.22	no	29.11.22

tenuto conto che non vi è stata rinuncia alla prescrizione, l'ultimo atto interruttivo è stato il decreto di citazione a giudizio datato 3-17.10.2018 e che il corso della prescrizione non ha subito sospensioni.

La procedibilità è officiosa ex art. 50, secondo comma c.p.p.

L'imputato è stato identificato mediante carta d'identità italiana e in tale sede ha dichiarato di risiedere in [REDACTED] di parlare e comprendere la lingua italiana (verbale d'identificazione).

Instaurato il contraddittorio con motivata ordinanza (verbale dell'udienza 11.01.2019), il giudice ha assegnato un termine per memorie delle parti ai fini delle questioni predibattimentali ex articolo 469 cpp, ivi incluse quella di conformità del fatto ascritto all'imputato a qualsivoglia fattispecie incriminatrice e quella di particolare tenuità del fatto.

Con tempestiva memoria l'imputato ha dedotto, inoltre, l'improcedibilità per divieto di un secondo giudizio.

Ragioni di fatto e di diritto

I. Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., in tutte le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Cass. 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, n. 34655 adottata dalle Sezioni Unite, seguita in termini di conformità da Cass. 10/04/2008 - dep. 05/05/2008, n. 17789).

Il divieto del "bis in idem" stabilito dall'art. 649 cod. proc. pen. determina infatti una preclusione della procedibilità non solo in caso di *giudicato* formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona, ma anche in caso di coesistenza di *procedimenti* iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero (Cass. 29/01/2007 - dep. 02/03/2007, n. 9180): in entrambi i casi infatti l'azione penale esercitata per seconda è preclusa dalla consumazione del potere del medesimo pubblico ministero (Cass. 21/05/2008 - dep. 24/06/2008, n. 25640), che ne fa venire meno la legittimazione all'azione penale (Cass. 11/11/2014 - dep. 08/01/2015, n. 504).

Anche le sentenze di contenuto assolutorio determinano la preclusione di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 54 Convenzione d'esecuzione dell'Accordo di Schengen fatta il 14 giugno 1985 (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, decisione 28.09.2006 in causa C-467/04, paragrafo 33 della motivazione).

È quindi la pendenza non di un'indagine, bensì di un processo che determina la consumazione del potere d'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Non emerge dagli atti che prima del presente processo ne siano stati iniziati altri aventi ad oggetto lo stesso condominio o comunque lo stesso complesso immobiliare di cui all'imputazione.

L'eccezione difensiva di improcedibilità per divieto di un secondo giudizio, pregiudiziale, va quindi rigettata in questo processo.

II. La materialità del fatto storico narrato nell'imputazione è ben delineata nel verbale di polizia giudiziaria allegato alla memoria depositata (non tempestivamente) dal pubblico ministero. L'opposizione di quest'ultimo a una sentenza predibattimentale osta a una pronuncia ex articolo 469 cpp e obbliga al vaglio preliminare officioso di configurabilità di alcuna ragione di proscioglimento ex articolo 129 cpp.

Occorre pertanto soffermarsi, in via logicamente preliminare, sulla questione se il fatto storico delineato nell'imputazione corrisponda a una norma incriminatrice vigente al tempo della realizzazione del fatto stesso.

La disposizione incriminatrice menzionata nell'imputazione, nel suo testo vigente dal giorno 08.07.2017 per effetto dell'articolo 3, comma 8 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (pubblicato in

Gazzetta Ufficiale 23/06/2017, n.144),¹ descrive al primo comma un reato proprio la cui condotta tipica omissiva ha ad oggetto, in alternativa tra loro:

- 1) la presentazione della segnalazione certificata dell'inizio di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi o
- 2) la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

La norma incriminatrice non si arresta a tali elementi di fattispecie, bensì richiede che dai predetti prodotti detenuti e impiegati nell'attività, di cui il titolare debba segnalare l'inizio o chiedere il rinnovo periodico della conformità antincendio, possano derivare in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni.

La norma incriminatrice richiede a tal fine che tali periodi siano individuati con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2 d.lgs. 139/2006. Quest'ultimo, nel suo testo vigente dal giorno 08.07.2017 per effetto dell'articolo 3, comma 8 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23/06/2017, n.144),² rinvia a un regolamento attuativo e

¹ Articolo 20 comma 1 D. Lgs 139/2006

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

² Articolo 16, comma 2 d.lgs. 139/2006.

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

integrativo destinato a contenere l'elenco delle attività "pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni". Siffatto regolamento è stato adottato con la prescritta forma di decreto del Presidente della Repubblica ed ha assunto, come appunto indicato nell'imputazione, il numero 151/2011. L'allegato I di tale DPR 151/2011, nella colonna B della riga 77, prevede come attività pericolosa di categoria media la destinazione a uso civile di edifici con altezza antincendio compresa tra 32 metri e 54 metri.

La condotta omissiva punita dalla norma incriminatrice, dunque, si consuma nel momento in cui scade invano il termine legale entro cui il titolare dell'attività pericolosa deve

- 1) presentare la segnalazione certificata d'inizio attività o
- 2) chiedere di rinnovo periodico della conformità antincendio.

L'imputazione ascrive all'imputato l'omessa presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività per una delle attività previste dall'allegato I DPR 151/2011, in prosieguo SCIA ai sensi dell'articolo 1 lettera D DPR 151/2011, mentre non è oggetto del processo alcuna omissione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Il termine di presentazione della SCIA è indicato dall'articolo 4, primo comma DPR 151/2011 con le parole che seguono: "prima dell'inizio dell'attività" e dall'articolo 4, sesto comma DPR 151/2011 con le seguenti parole: "quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate".

L'omessa presentazione della SCIA ha quindi penale rilevanza con esclusivo riferimento alle attività che

- 1) siano iniziate da data pari o successiva a quella di entrata in vigore della norma incriminatrice in esame, vale a dire l'odierno articolo 20 primo comma d.lgs. 139/2006. Esso è stato introdotto, con vigenza dal giorno 08.07.2017, dall'articolo 3, comma 8 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97.
- 2) in data pari o successiva al predetto 08.07.2017 abbiano subito "modifiche di lavorazione o di strutture", o "nuova destinazione dei locali" o "variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi", o ancora "una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate".

In altri termini, la norma incriminatrice inerente all'omessa presentazione della SCIA sanziona le sole omissioni commesse dopo la sua entrata in vigore. A sua volta, l'omissione della presentazione della SCIA si consuma soltanto con la scadenza del termine per dichiarare l'inizio di una nuova attività (ipotesi 1) o una sua variazione essenziale (ipotesi di cui al punto 2) che obblighi il titolare alla presentazione di tale SCIA, se l'inizio effettivo o la variazione essenziale dell'attività abbia preceduto la presentazione della SCIA stessa.

Tali conclusioni trovano conforto nel diritto intertemporale. Il previgente, originario testo della disposizione incriminatrice di cui all'imputazione³ sanzionava l'omessa richiesta del rilascio o del

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

³ Articolo 20 d.lgs. 139/2006 previgente al giorno 08.07.2017

rinnovo del certificato di prevenzione incendi, richiesta che era allora prevista come obbligatoria da parte di chi rivestisse la posizione di titolare di attività previste dal predetto allegato I dPR 151/2011. Anche con riferimento a tale disposizione incriminatrice valgono le stesse considerazioni sopra svolte a proposito della data di realizzazione della condotta omissiva, insuscettibile di essere postdatata rispetto alla data ultima possibile per l'utile tempestivo compimento della condotta attiva legalmente dovuta, la cui omissione consuma il reato.

A diversamente interpretare la norma incriminatrice, si sarebbe conseguito l'effetto irragionevole di addossare al titolare di attività pericolose iniziate prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice, quondanche essenziali alla vita pubblica quale l'edilizia residenziale pubblica, il dovere di optare tra la commissione di reato e l'arresto dell'attività stessa alla data dell'08.07.2017. Ma siffatto approdo interpretativo confliggerebbe manifestamente con il principio di tassatività, che consente la sanzione penale come sola *extrema ratio* punitiva.

III. L'imputazione non indica alcuna data pari o successiva al giorno 08.07.2017, come data d'inizio dell'attività di destinazione a uso civile dell'edificio, con altezza antincendio compresa tra 32 metri e 54 metri, menzionato nell'imputazione stessa, vale a dire del condominio sito in MILANO, [REDACTED]

Si tratta infatti, com'è notorio e pacifico in base allo stesso verbale allegato alla memoria del pubblico ministero, di attività preesistente alla norma incriminatrice: il fabbricato sito all'indirizzo citato è destinato a uso abitativo da data indubbiamente anteriore all'08.07.2017, come palesato dall'atto amministrativo ufficiale prodotto dalla difesa come doc. 3, in cui il complesso immobiliare di cui all'imputazione è indicato già alla data del 04.08.2017, quindi meno di un mese dall'entrata in vigore della norma incriminatrice di cui sopra, come oggetto di un intervento di adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Sotto altro profilo, l'imputazione non fa parola che nell'edificio ivi menzionato si siano verificate, dall'08.07.2017, "modifiche di lavorazione o di strutture", o "nuova destinazione dei locali" o "variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi", o ancora "una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate". Non può quindi riqualificarsi il fatto come omessa presentazione di SCIA nei casi sopra indicati al punto 2.

La pendenza di una parallela indagine per lo stesso fatto, con data di consumazione del reato diversamente indicata ma invero meramente coincidente con l'accertamento della mancanza di

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

una SCIA, offre riscontro all'inconfigurabilità di una data di consumazione del reato successiva all'entrata in vigore della norma incriminatrice.

È pertanto superfluo procedere a istruttoria per affermare con certezza che l'imputazione, sulla base della sua stessa formulazione, ascrive all'imputato un fatto invero non previsto dalla legge come reato, cioè l'aver omesso una SCIA per un'attività già iniziata prima della vigenza della norma incriminatrice.

IV. Non risultano contestati in fatto gli estremi di altre fattispecie incriminatrici astrattamente applicabili in contesti fattuali in cui sia stato violato il punto 8 del Decreto Ministero dell'Interno 16 maggio, 1987, n. 246, recante Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987.⁴ Non risultano infatti contestati nel tenore letterale dell'imputazione gli estremi dell'omissione d'atti d'ufficio, né emerge alcun elemento di dolo in capo all'imputato o ad altri soggetti a tale proposito. Nessuna comunicazione di notizia di reato è pertanto dovuta in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'articolo 129 c.p.p.

Proscioglie l'imputato

[REDACTED], dichiarando non doversi procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

Lettura della motivazione contestuale sostituita con un'esposizione riassuntiva in udienza ai sensi dell'art. 545, secondo comma c.p.p.

Milano, 19.04.2019



Publicata in udienza ex
art. 545 co. 2° c.p.p. e
depositata il 19 APR. 2019

IL CANCELLIERE ESPERTO
dott. Damiano LOFFREDA

Il giudice Stefano Caramellino

⁴ 8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0 Comunicazioni.

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al 2° comma del punto 2.6 attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1 Illuminazione di sicurezza.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

8.2 Impianti antincendio.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.